

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
AVV. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 25 marzo 2024

LETTERA INFORMATIVA N. 9/2024

BONUS PUBBLICITA'

Si ricorda che il prossimo **2 aprile 2024** scade il termine per presentare la comunicazione (la c.d. **prenotazione**) per l'accesso al **credito d'imposta investimenti pubblicitari** (c.d. "bonus pubblicità") di cui all'articolo 57-bis, comma 1-quinquies, D.L. 50/2017, in relazione agli **investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell'anno 2024**.

Come fare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità 2024 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nessun documento dovrà essere allegato all'istanza (ad esempio contratti, fatture, documenti d'identità o attestazioni) mentre il beneficiario sarà comunque tenuto a conservare e ad esibire la documentazione a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Sotto il profilo soggettivo il c.d. "bonus pubblicità" può essere fruito dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali che hanno effettuato in questi mesi o effettueranno nella restante parte del 2024 gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Le regole per l'anno 2024

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e deve sussistere, quale requisito per accedere all'agevolazione, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente. Non sono agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Considerato il vincolo degli investimenti incrementali, **non** potranno godere dell'agevolazione:

- i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente (vale a dire nel 2023)
- i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (vale a dire nel 2023) non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

Va segnalato che il bonus in commento rientra nella disciplina degli aiuti "de minimis" e che lo stesso viene considerato un "aiuto di stato" soggetto alla disciplina del "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" di cui all'articolo 10, D.M. n. 155 del 31 maggio 2017; detto bonus spetta in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili (non varrà, tuttavia, l'ordine cronologico di presentazione delle domande ma – nel caso di risorse insufficienti – si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in percentuale considerando tutte le domande validamente presentate).

L'adempimento a consuntivo

Allo stato attuale, e quindi salvo proroghe, è previsto che dal 9 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025 i soggetti che hanno inviato la domanda dovranno successivamente inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2024.

A seguire verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta attribuito al contribuente, infine, potrà essere utilizzato in compensazione nel modello di pagamento F24 (indicando il codice tributo "6900") esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni